

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e Spese di Progettazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Professionista HDI

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per la sezione **Tipologia Professionista – A: Area Tecnica** in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, è possibile ridurre il premio attivando le seguenti garanzie facoltative:

- ✓ **DL – Limitazione alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori:** copre la sola responsabilità civile derivante da attività professionale di Direttore dei Lavori;
- ✓ **PR – Limitazione alla sola attività professionale di Progettista:** copre la sola responsabilità civile derivante da attività professionale di Progettista.
- ✓ **FR – Franchigia frontale:** prevede che il pagamento dell'indennizzo, fermi ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, sia effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia). Tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.

Per la sezione **Tipologia Professionista – B: Area Economica e Giuridica** in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, è possibile ridurre il premio attivando le seguenti garanzie facoltative:

- ✓ **ES – Esclusione delle sanzioni di natura fiscale:** prevede l'esclusione della copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende;
- ✓ **FR – Franchigia frontale:** prevede che il pagamento dell'indennizzo, fermi ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, sia effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia). Tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato sul DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Per la **garanzia RCT** l'assicurazione non vale: **!** per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; **!** per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche.

Per la sezione **Tipologia Professionista – B: Area Economica e Giuridica** sono esclusi i danni per le perdite patrimoniali inerenti l'attività: **!** svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare o di Giudice Tributario o di Arbitro; **!** svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti; **!** svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale istituiti con Legge 30.12.1991 n. 413; **!** conseguente a responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche.

Inoltre, l'assicurazione non vale per: **!** Visto di conformità; **!** Asseverazione studi di settore salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in polizza.

Per la sezione **Tipologia "RC Spese di Progettazione"** l'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: **!** conseguenti a morte o lesioni personali ovvero

a distruzione o deterioramento di cose; ! conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori; ! conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; ! derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; ! relativi all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Per la sezione Vi sono inoltre all'interno delle Condizioni di Assicurazione ulteriori esclusioni specifiche per le differenti attività professionali assicurabili.

Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

Sezione **Tipologia Professionista – A: Area Tecnica:** ! Danni da interruzione attività: Limite di indennizzo pari al 10% del massimale con il limite di € 50.000,00

! Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende: Limite di indennizzo: 1/3 del massimale con il limite di € 100.000,00, scoperto 10% minimo di € 500,00.

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti per Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile: ! Danni derivanti dall'attività di amministratore di stabili condominiali: limite di € 100.000,00; ! Certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08: Limite di € 100.000,00; ! Visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari: Limite di € 30.000,00 e con una Franchigia di € 1.500,00; ! Errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA: limite di € 25.000,00; ! Certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e successive modifiche e integrazioni: Limite di indennizzo 5% del massimale con Scoperto del 20% e minimo assoluto di € 500,00.

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti per Perito industriale (esclusi specialisti in edilizia, costruzioni aeronautiche e industria mineraria), Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale: ! Certificazione conformità e rispondenza impianti da Art. 7 D.M. 37/08: Limite di € 100.000,00.

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti per Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale: ! Visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari: Limite di € 30.000,00 con Franchigia di € 1.500,00; ! Errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA: Limite di € 25.000,00; ! Sezione Certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e successive modifiche: Limite di indennizzo pari al 5% del massimale con uno scoperto del 20% e minimo assoluto di € 500,00.

Estensioni e limitazioni valide per le garanzie facoltative: ! R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente: Scoperto del 5%; ! B-Danno alle opere: Scoperto del 10% con minimo assoluto di € 2.600,00; ! C-Errata interpretazione di norme urbanistiche: Scoperto del 10% con minimo assoluto di € 2.600,00; ! D-Gravi difetti nelle opere: Scoperto del 10% con minimo assoluto di € 2.600,00; ! E-Responsabilità civile derivante dal D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 494/96): Limite di indennizzo pari al 5% del massimale, Scoperto del 10% con minimo assoluto di € 1.500,00; ! F- Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex legge 626/94): Limite di indennizzo pari al 5% del massimale, Scoperto del 10% con minimo assoluto di € 1.500,00; ! G- Responsabilità civile derivante dall'applicazione D. Lgs. 196/03: Massimale di € 26.000,00, Scoperto del 15% con minimo assoluto di € 500,00; ! H-Proprietà dei locali: Franchigia € 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna; ! I-Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: Limite di indennizzo pari al 5% del massimale, Scoperto del 10% con minimo assoluto di € 2.600,00; ! FR -Franchigia Frontale: Franchigia indicata in Scheda di Polizza.

Sezione **Tipologia Professionista – B: Area Economica e Giuridica:** !Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende: Limite di indennizzo: 1/3 del massimale con il limite di € 100.000,00, scoperto 10% minimo di € 500,00.

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti per Commercialista, ragioniere commercialista, tributarista, perito commerciale e consulente del lavoro: ! Rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria: Limite di € 100.000,00 per sinistro ed anno, Scoperto del 10% minimo € 2.600,00.

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti: !Mediatore civile/conciliatore: Scoperto 10% minimo € 250,00 e massimo € 25.000,00 per Sinistro ed anno; !Magistrato: Limite di indennizzo pari a 1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) nei casi previsti dagli artt. 2 n. 3 e 3 della Legge 13.04.1988.

Estensioni e limitazioni valide per le garanzie facoltative: !R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente: Scoperto del 5%; !A - Giudice tributario: limite del 5% del massimale, scoperto 10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00; !B - Funzioni CAAF: limite del 5% del massimale, scoperto 10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00; !E - Funzione di Sindaco: limite 10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00 per Sinistro ed anno oppure il 5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00 per Sinistro ed anno, per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione, società finanziarie in genere; !F – Funzioni pubbliche: limite del 5% del massimale per sinistro ed anno, scoperto 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00; !G - Funzioni di arbitro: limite del 5% del massimale per sinistro ed anno, scoperto 10% per sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00; !H - Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività: Limite di indennizzo pari a 1/3 del massimale indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel quinquennio; !I - Responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003: Limite di € 25.000,00 per anno, scoperto 15% per sinistro con minimo assoluto di € 500,00; !L - Proprietà dei locali: Franchigia € 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna; !M – Visto di conformità: Limite di € 3.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo Importi superiori ad € 5.000,00 per compensazioni dei crediti IVA e dei crediti relativi alle imposte dirette, scoperto 10% con minimo di € 500,00 e massimo di € 25.000,00; !N – Asseverazione studi settore: Limite di € 3.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo che si intende anche il limite massimo per sinistro ed anno complessivo nel caso di contemporanea validità delle Garanzie Aggiuntive M ed N, se richiamate in polizza, che si intende adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero delle asseverazioni e dei visti di conformità rilasciati; con lo scoperto del 10% con minimo assoluto di € 500,00 e massimo di € 25.000,00; !RP - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex Legge 626/94): Limite del 5% del massimale per sinistro ed anno, con lo scoperto del 10% per sinistro con minimo assoluto di € 1.500,00; !DPO - Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer): con il limite di € 1.500.000,00 per sinistro ed anno e con lo scoperto del % con minimo di € 5.000,00; FR -Franchigia Frontale: Franchigia indicata in Scheda di Polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai professionisti o agli studi operanti nelle aree tecnica o economica e giuridica, a tutela dei sinistri legati alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata in Polizza, o dalle nuove spese o maggiori costi di Progettazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 18,4% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/alla_sezione:_Assistenza_/Reclami ". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax

06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 22,25% per tutte le garanzie. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	